



28821-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -

Stefano Mogini

Massimo Ricciarelli

Maria Silvia Giorgi

Alessandra Bassi - Relatore -

Sent. n. sez. 1403

CC - 30/09/2020

R.G.N. 16493/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/03/2020 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte, Sezione seconda, con sentenza dell'11

ottobre 2019, ha confermato – a seguito di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. – l'ordinanza del 1° aprile 2019, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare applicata a (omissis) in relazione alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (sub capo 1) e 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. (sub capi 27, 28 e 28-bis). Istanza *de libertate* fondata, per un verso, sul dichiarato intento dell'(omissis) di sottoporsi ad un programma terapeutico ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per altro verso, sulla dedotta rescissione del legame che legava l'indagato al sodalizio criminale, in conseguenza delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie da egli rese.

1.1. Dopo avere premesso che l'ordinanza del 13 giugno 2019 dello stesso Tribunale è stata annullata con rinvio da questa Corte di legittimità per vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali le dichiarazioni etero ed autoaccusatorie rese dall'indagato siano state ritenute non idonee a comprovare la risoluzione del vincolo con il sodalizio criminale di appartenenza, il Collegio calabrese ha ricordato che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una duplice presunzione, relativa di pericolosità e assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, e che la prima può essere vinta soltanto qualora sia dimostrato che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, cioè che egli non possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale abbia operato, non essendo necessaria la prova di una dissociazione espressa, potendo essere desunta *aliunde* da altri elementi che, unitariamente considerati, convergano inequivocabilmente nel senso della definitiva estinzione o quantomeno della inattualità del rapporto associativo.

1.2. Tanto chiarito, il Giudice *a quo* ha rilevato che, quanto alla sussistenza della gravità indiziaria ed alla irrilevanza del mero dato temporale ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari, risulta ormai essersi formato il c.d. giudicato cautelare, sicché la valutazione rimessa allo stesso Tribunale attiene esclusivamente le dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio del 21 maggio 2018. In relazione al tenore di tali dichiarazioni, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno escluso che possa ritenersi reale, concreto ed effettivo il recesso dell'(omissis) dal sodalizio criminale di appartenenza, avendo egli: a) costantemente negato la propria partecipazione alla compagine associativa; b) reso dichiarazioni etero-accusatorie connotate da eccessiva genericità, senza alcun significativo contributo nella ricostruzione dei fatti rispetto a quanto già emerso dalle risultanze investigative ed in ogni caso relative alla posizione di singoli sodali e non anche all'organizzazione malavitosa di appartenenza; c) reso

dichiarazioni contraddittorie e reticenti in relazione ai rapporti con il cognato (omissis), al fratello (omissis), all'investimento effettuato dal socio-finanziatore (omissis), alle fonti di riferimento della sostanza stupefacente di cui faceva uso, al corrispettivo della vendita della propria azienda al (omissis) ed al matrimonio di sua sorella con (omissis); d) reso dichiarazioni relative all'omicidio del proprio padre (omissis) accusatorie nei confronti dei mandanti ((omissis)) e dell'esecutore materiale ((omissis)) senza coinvolgere l'organizzazione mafiosa nel suo complesso. Il Tribunale ha dunque sottolineato come non sia possibile ravvisare nelle dichiarazioni del ricorrente una seria e concreta manifestazione di volontà di recidere ogni legame con la consorterìa risolvendosi le prodezze, di fatto, in un atto d'accusa nei confronti di singoli soggetti senza tuttavia denotare una presa di distanza dall'organizzazione. Il Collegio della cautela ha ad ogni modo evidenziato come le dichiarazioni dell'indagato di per sé sole non sarebbero comunque sufficienti ad escludere il pericolo di reiterazione dei reati provvisoriamente contestategli in quanto prive dei requisiti di precisione e determinatezza, sia per quanto attiene all'origine provenienza delle risorse economiche investite da terzi nelle sue società, sia per quanto concerne il movente dell'omicidio del padre asseritamente programmato ed eseguito da taluni sodali solo per "ragioni di invidia e gelosia".

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, (omissis) chiede l'annullamento del provvedimento per le ragioni - di seguito sintetizzate ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -, con cui ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione integrale dell'interrogatorio reso dall'indagato a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini nonché degli articoli pubblicati su tutte le testate giornalistiche calabresi e sul Web, attestanti il rilascio delle dichiarazioni da parte dell'indagato e l'indicazione del medesimo come nuovo collaboratore di giustizia, con conseguente elisione di qualsivoglia tipo di legame con logiche criminali classiche. Sottolinea inoltre il ricorrente come il Collegio calabrese abbia trascurato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della valutazione del recesso dell'associato, non è necessaria una dissociazione espressa, potendo a tal fine essere valutati anche altri elementi che rendano inattuale il vincolo associativo o dimostrino la cessazione di esso, situazione ravvisabile nella specie là dove (omissis) ha risposto a tutte le domande poste dall'ufficio di Procura, ha accusato terze persone - tra cui il cognato e altre persone ritenute apicali in relazione all'uccisione del padre -, ha narrato vicende afferenti alla compagine di

appartenenza, vedendo di conseguenza etichettato quale "collaboratore di giustizia".

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.

2. Giova rammentare che, con riguardo alla fattispecie associativa ex art. 416-*bis* cod. pen. (analogamente a quanto previsto per le ipotesi associative di cui agli artt. 270 e 270-*bis* cod. pen.), l'art. 275, comma 3, del codice di rito prevede una duplice presunzione di pericolosità sociale e di adeguatezza della sola custodia in carcere, che si declina in termini relativi quanto all'*an* ed in termini assoluti con riguardo al *quomodo*. Ne discende che il giudice è tenuto obbligatoriamente ad applicare la custodia in carcere soltanto allorché stimi non superata la presunzione di pericolosità sociale – si ribadisce, di natura solo relativa –, come derivante dalla imputazione associativa di cui il soggetto risulti gravemente indiziato.

La presunzione – relativa - di pericolosità comporta un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa ed un marcato alleggerimento dell'obbligo di motivazione gravante sul giudice che applica o conferma la misura cautelare. Il decidente non deve pertanto dimostrare in positivo ed argomentare circa la ricorrenza dei *pericula libertatis* e, nondimeno, è tenuto ad apprezzare le ragioni di esclusione della pericolosità sociale, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, che siano tali da soverchiare, nel caso concreto, gli effetti della presunzione.

2.1. Va segnalato come la giurisprudenza di questo Supremo Collegio non sia univoca nel definire i presupposti in presenza dei quali sia possibile ritenere superata la presunzione (relativa) di pericolosità in caso di soggetto gravemente indiziato di partecipare ad un'associazione ex art. 416-*bis* cod. pen.

Secondo un primo orientamento, in caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione (v. da ultimo, Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727). L'ermeneusi poggia sull'osservazione che l'affiliato ad una cosca associativa di tipo mafioso è per definizione pericoloso e, quindi, professionalmente proteso alla commissione di

fatti criminosi, di tal che la prova contraria - costituita all'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari - si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono "impossibile" (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità (*ex plurimis* Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 53675 del 10/12/2014, Costantino, Rv. 261621).

2.2. Secondo altro orientamento giurisprudenziale - al momento prevalente -, la disposizione dell'art. 275, comma 3, ultima parte cod. proc. pen. non può essere interpretata in termini così rigidi da ritenere che la presunzione possa essere vinta solo in presenza di prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo, potendo - di contro - assumere rilievo specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato (quali - avendo riguardo alle fattispecie concrete rispettivamente prese in esame dalla Corte - il conseguimento della laurea e l'avvio della collaborazione con la giustizia con dichiarazioni utili alla ricostruzione accusatoria) (Sez. 1, n. 1848 del 16/12/2003 - dep. 21/01/2004, Baiamonte, Rv. 226957; Sez. 1, n. 43572 del 06/11/2002, Diana, Rv. 223108). A sostegno di tale esegesi si rileva che la natura eccezionale della disposizione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e lo stesso dato testuale della norma smentiscono che la presunzione possa essere superata soltanto in presenza della prova positiva dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, e non anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato, come del resto induce a ritenere l'uso da parte del legislatore dell'espressione "*salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari*".

Su questa linea, si è affermato che, nel caso in cui sia contestata la fattispecie di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può stimarsi superata allorquando siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente ed effettivo allontanamento del soggetto rispetto all'associazione (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751; Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809). Di recente si è ribadito che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-*bis*, cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del

vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016 - dep. 31/05/2016, Notarianni, Rv. 26715901; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, P.M. in proc. Iannazzo, Rv. 271855).

2.3. Giudica il Collegio che il filone esegetico da ultimo tratteggiato sia maggiormente aderente all'attuale lettera della norma processuale e conforme ai principi generali in tema di misure cautelari ridisegnati con la recente novella del 2017 nonché più armonico al dettato costituzionale ed alle indicazioni del Giudice delle leggi.

Non è revocabile in dubbio che, in coerenza con quanto sancito dalla Corte costituzionale, la duplice presunzione in parola deve ritenersi "ragionevole" in considerazione del "coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato" (C. cost. n.450/1995), là dove "l'appartenenza ad una associazione mafiosa è un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo «totalizzante» di adesione ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di «diffusività» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi"; ne consegue che la presunzione legislativa di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria risulta pienamente giustificabile, in quanto - nella generalità dei casi concreti ad essa riferibili e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa - indispensabile per neutralizzare la pericolosità del soggetto, non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza (C. cost. n. 265/2010). Come ha ribadito anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo, la presunzione di pericolosità ha ragion d'essere alla luce "della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso", e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione "tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti" (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).

2.4. Riaffermata la legittimità della duplice presunzione di pericolosità e adeguatezza e la sua coerenza ad un dato di esperienza generalizzato, direttamente collegato alla struttura ed alle connotazioni criminologiche della figura criminosa in oggetto, nondimeno, l'orientamento secondo il quale la prima presunzione, quella relativa, può essere superata soltanto in caso di dimostrata

“rescissione” del vincolo associativo sconta un’eccessiva rigidità e, soprattutto, si pone in controtendenza rispetto alle chiare indicazioni delineate nel recente intervento riformatore.

Mette difatti conto di rimarcare come, con la legge 16 aprile 2015, n. 47, il legislatore abbia ancorato la restrizione *ante iudicium* ad esigenze cautelari necessariamente connotate da concretezza ed attualità, abbia consentito l’applicazione cumulativa di più misure (coercitive ed interdittive), abbia circoscritto gli automatismi *ex lege* (non solo nell’art. 275, comma 3, ma anche negli artt. 276, comma 1-*bis*, e 284, comma 5-*bis*, cod. proc. pen.) ed abbia, correlativamente, ampliato gli spazi valutativi del giudice, al fine di garantire l’“individualizzazione” della coercizione ai *pericula* effettivamente sussistenti ed il “minimo sacrificio necessario”, in ossequio al dettato costituzionale degli artt. 3, 13 e 27 Cost. ed ai principi espressi dalla Consulta e dalla Corte di Strasburgo (*ex plurimis*, C. cost. n. 299/2005; CEDU sent. 2/7/2009, Vafiadis c. Grecia, e 8/11/2007, Lelièvre c. Belgio).

In tale contesto, l’operatività della presunzione di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-*bis* cod. pen., pur costituzionalmente adeguata e “necessaria” in relazione alla gravissima fattispecie incriminatrice, non può prescindere da un’attenta verifica del presupposto (negativo) perché possa scattare l’automatismo *ex lege*, vale a dire dell’assenza di elementi - dedotti dalla parte o comunque emergenti dall’incartamento processuale - suscettibili di superare la presunzione di pericolosità sociale, che rende appunto inderogabile (in quanto presunzione assoluta) l’applicazione della misura intramuraria.

D’altronde, la norma di cui all’art. 275, comma 3, ai fini del superamento della presunzione di pericolosità per gli indiziati di appartenere ad un’associazione di stampo mafioso, richiede - non che vi sia prova positiva dell’avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo - ma soltanto “*che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari*”. Espressione che spetta al giudice di riempire di contenuto, valutando, nell’ambito del proprio prudente apprezzamento, quegli eventuali dati sintomatici, se non di una formale recisione del *pactum sceleris*, di un serio, oggettivo ed irreversibile distacco dal gruppo di appartenenza.

La presunzione di pericolosità sociale può, dunque, essere superata non solo qualora sia dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, ma anche quando dagli elementi a disposizione del giudice, prodotti o evidenziati dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, emerga una situazione che dimostri in modo obbiettivo e concreto, comprovata da circostanze di elevato spessore, l’effettivo allontanamento

dell'indagato/imputato dal gruppo criminale, così che, pur in mancanza di una rescissione - formale o per *facta concludentia* - del vincolo associativo, si possa affermare che - come previsto dalla stessa disposizione - "*non sussistono esigenze cautelari*".

2.5. E' ovvio che, proprio tenuto conto della specifica struttura e delle connotazioni criminologiche di tale figura criminosa nonché delle logiche stringenti di accesso e di appartenenza alla consorzeria, siffatta presunzione potrà ritenersi superata soltanto qualora gli elementi emergenti dagli atti processuali o dedotti dalla parte, consentano di ritenere serio, effettivo ed irreversibile l'allontanamento dal gruppo così da poter affermare - pur in mancanza di una rescissione del *pactum sceleris* - la radicale mancanza nell'attualità di esigenze cautelari. Si pensi, ad esempio, al caso della persona che dimostri di essersi allontanata da anni dal territorio sottoposto all'egemonia del gruppo criminale (sia d'origine, sia delle sue propaggini al nord o all'estero) e di avere ormai radicalmente "cambiato vita" o, ancora, al soggetto che abbia avviato un percorso di collaborazione serio e così rilevante da farsi "terra bruciata" attorno, di tal che un suo rientro nell'organizzazione si appalesi irrealizzabile.

3. Reputa il Collegio che di tali coordinate ermeneutiche non abbia fatto buon governo il Tribunale del riesame là dove, errando nel valutare le circostanze dedotte dalla difesa ed emergenti dall'incartamento processuale, ha irragionevolmente svalutato la scelta processuale posta in essere dall'<sup>(omissis)</sup>.

3.1. Ed invero, il Collegio della cautela ha incentrato la valutazione circa la sussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale sulla negata appartenenza al consorzio, sulla rilevata vaghezza ed indeterminatezza di taluni passaggi delle dichiarazioni rese dall'indagato ovvero sulla delimitazione delle accuse ad alcuni esponenti del consorzio, escludendone la rilevanza al fine di disarticolare il sodalizio criminale, ed ha completamente trascurato di verificare i riverberi della scelta compiuta dall'indagato nell'accusare esponenti del sodalizio criminale, anche importanti, tale da comportare - anche tenuto conto della indubbia risonanza mediatica della sua collaborazione con la giustizia - il suo allontanamento dalla *societas sceleris*.

In altri termini, il Collegio calabrese ha apprezzato le dichiarazioni rese dall'<sup>(omissis)</sup> in relazione agli effetti sulla vita e sulla operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza e quindi all'"utilità effettiva" della collaborazione - come se si trattasse di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della speciale circostanza attenuante della collaborazione prevista dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203), che appunto



